



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 865/2020

tra

GIGLI GIUSEPPE

RICORRENTE/I

e

INPS

RESISTENTE/I

Oggi **20/09/2022** ad ore **9.25** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per **GIGLI GIUSEPPE** l'Avv. **DE SALVO MARIA ENRICA**, l' avv. **FINOCCHIARO ROBERTO** e l'avv. **FERRARA LAURA** hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Per **INPS** l'Avv. **BASILE ISABELLA PATRIZIA** ha provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **865/2020** promossa da:

GIGLI GIUSEPPE (C.F. GGLGPP57H20F503K), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE SALVO MARIA ENRICA, FINOCCHIARO ENRICO e FERRARA LAURA;

RICORRENTE/I

contro

INPS (C.F. 80078750587), elettivamente domiciliato in C/O I.N.P.S. VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9/10/2020, Gigli Giuseppe, già fruitore dell'indennità mobilità con decorrenza 1.11.2013, premettendo che l'INPS, in data 25.09.2018, a distanza di quasi cinque anni dal riconoscimento della suddetta indennità, con provvedimento del 18.09.2018, gli avrebbe comunicato la sussistenza di un debito di € 16.478,78 per quote di indennità di mobilità non spettanti relative al periodo 01.11.2013 – 20.01.2018, stante la riliquidazione della pratica di mobilità edilizia per un minor periodo di 18 mesi anziché i 36 mesi erogati, ha chiesto di:

“1) Accertarsi l’illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito adottato dall’INPS in data 10.09.2018 per i motivi dedotti in ricorso, dichiarando che nulla è dovuto dal signor Gigli Giuseppe all’I.N.P.S. a titolo di restituzione della indennità di mobilità per il periodo dal

01.11.2013 al 20.01.2018 e condannando l'Inps alla restituzione di quanto nel frattempo trattenuto al ricorrente per tale titolo quali i ratei di pensione maturati e non riscossi della madre Giusti Maria Aurelia pari ad € 2.586,22 conguagliati con provvedimento del 10.12.2019;

2) In subordine, condannarsi, per i motivi di cui in ricorso, l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa dell'erronea comunicazione della durata del periodo di mobilità, danni consistenti nell'importo che viene chiesto oggi in restituzione pari ad € 16.478,78 oltre ai ratei di pensione maturati e non riscossi della madre Giusti Maria Aurelia pari ad € 2.586,22 conguagliati dall'Inps con provvedimento del 10.12.2019, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali come per legge;

3) Spese, diritti ed onorari refusi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”.

In particolare, ha eccepito l'avvenuta percezione in buona fede del trattamento previdenziale.

Si è costituito l'INPS, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.

Pacifica la sussistenza dell'indebito, il ricorrente ha contestato la fondatezza delle pretese dell'Istituto sul presupposto dell'irripetibilità delle somme rivendicate dall'INPS per effetto dell'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989 (facendo sostanzialmente valere la propria buona fede per avere fatto legittimo affidamento nella spettanza del diritto alla prestazione erogata).

In merito all'invocata sanatoria vanno effettuate alcune osservazioni.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c. *"chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".*

L'art. 1886 c.c. stabilisce però che *"le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile".*

Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito

dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.

In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:

- Art. 80, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 142 secondo cui *"Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati"*.
- Art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui *"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave"*.
- Art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 secondo cui *"1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni"*.

reddituiali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". L'art.13 della L. n. 412 del 1991, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall'Inps, subordinando detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo; 2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. n. 88 del 1989 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetéibilità delle somme indebitamente percepite.

- Il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della L. n. 412 del 1991 comma 2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della 412/1991 il comma 2 bis che prevede: "il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".

La ripetizione dell'indebito è, dunque, esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.

Inquadrata normativamente la disciplina della sanatoria, va precisato che il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v. fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie dall'alveo di applicabilità della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. (cfr.

Cass civ 31373/2019).

Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).

Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v. per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).

La pretesa dell'Inps di integrale ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità).

Il ricorso non merita dunque accoglimento *in parte qua*.

Parimenti infondata è l'azione risarcitoria, non essendo ravvisabile un danno ingiusto nelle allegazioni di parte, non integrando una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela l'interesse al consolidamento nel proprio patrimonio di somme non spettanti; né sono stati dedotti danni di altra natura eziologicamente ricollegabili alla richiesta restitutoria dell'INPS.

Pertanto, il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle

questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1776,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1776,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.

Modena, 20 settembre 2022

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni